



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 217del 14/7/2025

Oggetto: Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Settore Arbitrale Federale (SAFRO), ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI.

Esecuzione: AGConoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo;





Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

217

Riunione del

14/7/2025

VISTA

la nota dell'8 luglio 2025, con la quale la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Settore Arbitrale Federale Range Officer (SAFRO), deliberato dal Consiglio Federale in data 19 giugno 2025;

RILEVATO

che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Settore Arbitrale Federale Range Officer (SAFRO) della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo deliberato dal Consiglio Federale in data 19 giugno 2025.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Moratti

IL VICE PRESIDENTE
F.to Diana Bianchetti

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

Allegato n.
Deliberazione n. 127
F. c. ione del 14/7/2025

Roma, 08 luglio 2025
Prot. PF/ef 0213/25

Trasmissione email

- Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Ufficio Statuti e Regolamenti
Largo Lauro de Bosis n. 15
00135 Roma

c.a. Avv. Michele Signorini

Oggetto: Regolamento Settore Arbitrale Federale Range Officer (SAFRO) giugno 2025.

Preg.mo Avv. Signorini,

nel comunicare che lo scorso 19 giugno il Consiglio Federale, riunitosi in sede consiliare, ha approvato il nuovo Regolamento SAFRO (Settore Arbitrale Federale Range Officers) della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, sono ad inviare – in allegato alla presente – oltre allo stralcio del verbale relativo alla riunione di Consiglio, sia la nuova versione del Regolamento in argomento che la versione precedente, approvata dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 12 del 22 gennaio 2025.

Premesso quanto sopra, chiediamo la prevista verifica e la successiva approvazione ai fini sportivi del documento in parola.

Restando in attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti.

Il Presidente
Eugenio Fasulo

Allegato n.

Deliberazione n. 217

F. 14/06/2025



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

REGOLAMENTO DEL S.A.F.R.O.

Settore Arbitrale Federale Range Officer



Edizione giugno 2025



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

INDICE

ART.1 - COMITATO COORDINATORE S.A.F.R.O.....	3
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI	3
ART. 3 - IL RESPONSABILE NAZIONALE	4
ART. 4 - LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE NAZIONALE.....	4
ART. 5 - IL COMITATO S.A.F.R.O.....	4
ART. 6 - COMPITI	5
ART. 7 - ORGANI PERIFERICI.....	6
ART.8 - ORGANI DI SUPPORTO	6
ART.9 - COMPETENZE ESCLUSIVE DEGLI ISCRITTI NELL'ALBO	7
ART. 10 - ISCRIZIONE ALL'ALBO	7
ART. 11 - SOSPENSIONE DALL'ALBO	8
ART. 12 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO	9
ART. 13 - RINUNCIA ALLA QUALIFICA - REISCRIZIONE NELL'ALBO	9
ART. 14 - L'INQUADRAMENTO DELLE QUALIFICHE.....	9
ART. 15 - UFFICIALI DI GARA NAZIONALI SEZIONALI.....	11
ART. 16 - UFFICIALI DI GARA NAZIONALI EFFETTIVI.....	11
ART. 17 - PASSAGGIO DI QUALIFICA	12
ART. 18 - MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA E RETROCESSIONE	12
ART. 19 - LIVELLI DI GARA E PUNTEGGI	13
ART. 20 - GLI UFFICIALI DI GARA INTERNAZIONALI	14
ART. 21 - DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	14
ART. 22 - DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA	15
ART. 23 - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE	15
ART. 24 - RICHIAMI.....	16
ART. 25 - I PROVVEDIMENTI TECNICI	16
ART. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	17
ART. 27 - BENEMERENZE	17
ART. 28 - COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI GIUSTIZIA.....	18
ART. 29 - ESONERO	18
ART. 30 - NORMA FINALE	18





FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCUTA
DAL CONI

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA RANGE OFFICER

ART.1 - COMITATO COORDINATORE S.A.F.R.O.

1. Il Comitato Coordinatore del Settore Arbitrale Federale Range Officer (S.A.F.R.O.), è un organismo di supporto della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (F.I.T.D.S.) che provvede secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale (C.F.), nell'ambito del budget assegnatogli e dei protocolli operativi, senza vincolo di subordinazione, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione degli Ufficiali di Gara Range Officer (R.O.) tesserati con la F.I.T.D.S. inseriti nell'Albo Nazionale Range Officer (A.N.R.O.).
2. Gli Ufficiali di Gara, nella qualifica tecnica e con i compiti specifici a loro attribuiti, intervengono alle manifestazioni agonistiche indette o autorizzate dalla F.I.T.D.S. allo scopo di garantirne l'omologazione ufficiale.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI

A) **ORGANI DIRETTIVI CENTRALI**

- Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O., eletto dai Rappresentanti degli Ufficiali di Gara in seno al Consiglio Federale (art. 27 dello Statuto).
- Comitato Coordinatore S.A.F.R.O..

B) **ORGANI PERIFERICI**

- Convocatore di Macroarea (C.d.A.);
- Responsabile SS.OO.;
- Addetto ai rapporti con il Settore Internazionale I.R.O.A..

C) **ORGANI DI SUPPORTO**

- Formatori;
- Addetti alla segreteria;
- Consulenti.





ART. 3 - IL RESPONSABILE NAZIONALE

1. È eletto dai rappresentanti gli Ufficiali di Gara in occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva che provvede alla nomina del Consiglio Federale e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Federale.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. vengono svolte da altro componente del Comitato S.A.F.R.O..
3. In caso di dimissioni o decadenza subentrerà nella carica il primo dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei voti riportati dall'ultimo degli eletti. Si applica comunque l'art. 28, comma 3, dello Statuto federale.

ART. 4 - LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE NAZIONALE

Al Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge funzioni di collegamento tra il Consiglio Federale ed il Comitato S.A.F.R.O.;
- b) sovrintende l'attività del Comitato S.A.F.R.O. al fine di assicurarne il funzionamento;
- c) nomina i membri del Comitato S.A.F.R.O.;
- d) nomina l'addetto ai rapporti con il Settore Internazionale I.R.O.A.;
- e) propone al C.F. il programma annuale del Comitato S.A.F.R.O.;
- f) propone al C.F. le modalità di intervento annuali ed il budget necessario al funzionamento;
- g) coordina la formazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara; per questa attività il Responsabile Nazionale si avvarrà dei Formatori che saranno inseriti in apposito albo; per la formazione e/o aggiornamento dei Giudici di gara, potrà avvalersi altresì di consulenti per le materie che si ritengano necessarie.

ART. 5 - IL COMITATO S.A.F.R.O.

1. Il Comitato S.A.F.R.O. è composto dal Responsabile Nazionale che lo presiede e da tre (3) membri.
2. Il Comitato S.A.F.R.O., oltre a designare i Convocatori di Macroarea, provvede alla nomina, dei Formatori e del Responsabile degli SS.OO., che curano la formazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara.



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

3. I componenti del Comitato S.A.F.R.O. restano in carica per tutto il quadriennio Olimpico, indipendentemente dalla permanenza nel Consiglio Federale del Responsabile Nazionale e possono essere rimossi da parte di quest'ultimo per inadempienze o gravi mancanze, nonché per eventuali provvedimenti disciplinari nei loro confronti emessi dagli Organi di Giustizia Federale e passati in giudicato.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti del Comitato S.A.F.R.O., oltre al Responsabile Nazionale che lo presiede. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto, prevale quello del Responsabile Nazionale.
5. Il Comitato S.A.F.R.O. nell'ambito del budget annuale, assegnato dal C.F. FITDS, può avvalersi della collaborazione di elementi qualificati ed esperti per l'assolvimento di compiti ed incarichi specifici.
6. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato S.A.F.R.O., senza diritto di voto, tesserati F.I.T.D.S. ed esperti/tecnicici esterni, per la trattazione di argomenti specifici.

ART. 6 - COMPITI

Il Comitato S.A.F.R.O., nell'ambito del budget annuale assegnato dal C.F. F.I.T.D.S., può nominare:

1. addetto alla Segreteria che cura:
 - a) il rendiconto annuale di spesa;
 - b) il resoconto dell'attività degli Ufficiali di Gara;
 - c) la gestione amministrativa del Settore e l'inventario del vestiario e del materiale assegnato dalla F.I.T.D.S.;
2. addetto ai rapporti con il Settore Internazionale I.R.O.A. che:
 - a) mantiene contatti con il Regional Director, in merito agli aggiornamenti dei regolamenti internazionali I.R.O.A.
 - b) cura gli accreditamenti e le proposte di formazione degli arbitri nazionali presso l'I.R.O.A..
3. Il Comitato S.A.F.R.O., collegialmente, inoltre:
 - a) provvede alla stesura delle disposizioni interne annuali;
 - b) esamina la posizione dei singoli Ufficiali di Gara, il loro inquadramento e provvede ad effettuare i passaggi di qualifica, in base a quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) determina eventuali provvedimenti tecnici agli Ufficiali di Gara;
 - d) cura l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara e nomina sia il Responsabile degli SS.OO. che i Formatori S.A.F.R.O.; gli stessi permarranno nella qualifica per



tutto il quadriennio Olimpico, fatto salvo provvedimenti d'urgenza stabiliti dal C.F. F.I.T.D.S.;

- e) compila, prima dell'inizio dell'anno sportivo, e comunque entro il mese di gennaio, gli elenchi degli Ufficiali di Gara ritenuti idonei all'arbitraggio delle gare minori, di quelle relative al Campionato Federale, Italiano e delle competizioni internazionali (Level III-IV-V I.P.S.C.);
- f) trasmette all'inizio di ogni anno sportivo all'addetto ai rapporti con l'I.R.O.A., la lista dei nominativi degli Ufficiali di Gara meritori e ritenuti idonei a sostenere gli esami per il passaggio ad Ufficiale di Gara Internazionale I.R.O.A. (la cui disciplina è prevista all'art. 20 del presente Regolamento);
- g) valuta gli Ufficiali di Gara Nazionali già abilitati, per il loro passaggio a qualifica superiore, previa il superamento di idonei esami;
- h) esamina e delibera sulle richieste di dimissioni e di congedo temporaneo e si pronuncia sui casi di decadenza degli arbitri (anche a seguito di provvedimenti emanati dagli Organi di Giustizia Federale);
- i) delibera su ogni altra questione ai fini di assicurare il miglior funzionamento del Settore ed assolve i compiti che gli sono affidati dal Responsabile Nazionale preposto.

ART. 7 - ORGANI PERIFERICI

I Convocatori di Macroarea ed il Responsabile SS.OO., designati dal Comitato S.A.F.R.O., curano la designazione degli Ufficiali di Gara nelle competizioni ufficiali Federali o comunque quando richiesto dalla F.I.T.D.S..

ART.8 - ORGANI DI SUPPORTO

1. I Formatori sono coloro che possiedono i requisiti:

- a) hanno competenze e conoscenze riconducibili alle seguenti aree tematiche:
 - 1. Management;
 - 2. Giuridica e Fiscale;
 - 3. Psicologia e Sociologia;
 - 4. Comunicazione e Marketing;
 - 5. Scienze Motorie;
 - 6. Sicurezza e Prevenzione;
 - 7. Fisiologia e Biomeccanica;
 - 8. Impiantistica sportiva.

Per competenze e conoscenze in riferimento alle aree di cui sopra si intende:





- I. essere docente/ ricercatore presso Università o istituti scolastici in materie attinenti quali ad esempio: economia, giurisprudenza, scienze psicologiche e sociali, scienze della comunicazione, scienze motorie, ingegneria etc.;
 - II. aver maturato esperienza lavorativa di almeno 3 anni e/o con ruoli di responsabilità presso la Pubblica Amministrazione o presso aziende pubbliche/ private ovvero essere un libero professionista in settori attinenti;
 - III. essere un tecnico con titolo riconosciuto da una FSN o DSA;
 - IV. essere formatore/ docente presso enti/ società di formazione in materie attinenti;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale.
2. Fermo restando i requisiti di cui al precedente art. 8.1., potranno svolgere l'attività di formatore, essendo sostanzialmente equiparati ad assistente tecnico con competenza ed esperienza professionale in materie attinenti, quegli Ufficiali di Gara che abbiano: (i) svolto, con profitto, l'incarico di Formatore negli anni precedenti, (ii) maturato una anzianità quinquennale come Ufficiale di Gara, (iii) la qualifica di Range Master o Chief Range Officer I.R.O.A..

ART.9 - COMPETENZE ESCLUSIVE DEGLI ISCRITTI NELL'ALBO

Nell'Albo Nazionale Range Officer sono inquadrati i tesserati della F.I.T.D.S. (art.7 comma 1, punto d dello statuto Federale) che hanno conseguito la qualifica di Range Master (R.M.); Chief Range Officer (C.R.O.); Range Officer (R.O.); Range Officer Sezionale (R.O.S.); Statt Officer (S.O.); Statt Officer Sezionale (S.O.S.). La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza del Comitato S.A.F.R.O. e dovrà essere inviato alla Segreteria entro il mese di dicembre di ogni anno o quando intervengano nuovi inserimenti o cancellazioni.

ART. 10 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Sono inseriti nell'Albo coloro che hanno superato gli esami finali dei seminari organizzati dal S.A.F.R.O. ed in possesso di tutti i requisiti previsti dai Regolamenti Federali vigenti;
2. Coloro che intendano partecipare ai corsi di formazione per Range Officers dovranno essere in possesso di idoneo certificato-medico sportivo per attività agonistica rilasciato da un centro di medicina sportiva;
3. Essere titolari di porto d'armi in corso di validità, ad eccezione degli SS.OO.;





FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

4. Essere tesserati alla F.I.T.D.S.;
5. Gli Ufficiali di gara che avranno effettivamente arbitrato il numero di gare stabilite annualmente dal Comitato S.A.F.R.O., di norma tre (3), avranno diritto ad una scontistica riservata per il rinnovo del tesseramento Federale annuale. Coloro che non effettuano il pagamento della quota di tesseramento determinata dal C.F. F.I.T.D.S. non potranno svolgere alcuna attività arbitrale.

Il Comitato S.A.F.R.O. può rifiutare qualsiasi richiesta di iscrizione all'Albo o partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento, se ritiene che l'interessato non sia professionalmente, fisicamente, tecnicamente o moralmente idoneo a ricoprire il ruolo arbitrale.

I componenti del Consiglio Federale, per gli incarichi sostenuti nel quadriennio Olimpico, potranno essere esonerati dalle convocazioni arbitrali senza che debbano essere soggetti ad alcun provvedimento tecnico. Ciò non impedisce loro di poter effettuare qualunque tipo di attività arbitrale, se disponibili.

ART. 11 - SOSPENSIONE DALL'ALBO

1. La sospensione dall'Albo può avvenire:
 - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T.D.S. per un periodo pari o superiore a 12 mesi;
 - c) in seguito alla comunicazione di un'intenzione di deferimento oppure per un deferimento passato in giudicato determinato dagli Organi di Giustizia;
 - d) per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità di P.S. che comporti la revoca o la sospensione del porto d'armi;
2. Gli Ufficiali di Gara sospesi dall'Albo di cui al comma 1 lettera a), sono inibiti dallo svolgimento delle funzioni arbitrali inerenti al loro impiego sul campo di tiro in qualità di Ufficiali di Gara; nel caso di sospensione pari o superiore nel totale a dodici (12) mesi, si renderà necessaria la partecipazione ad un corso di aggiornamento, anche in via telematica, che preveda il superamento di un esame finale;
3. Gli Ufficiali di Gara sottoposti ad intendimento di deferimento o deferimento passato in giudicato, sono automaticamente sospesi dall'Albo; la sospensione termina alla scadenza della sanzione irrogata od al proscioglimento dalle accuse e/o archiviazione. Durante la sospensione gli Ufficiali di Gara possono esclusivamente svolgere mansioni attinenti alla gestione burocratica/amministrativa del settore arbitrale.



ART. 12 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo può avvenire, con deliberazione del Comitato S.A.F.R.O:

- a) per rinuncia alla qualifica;
- b) per radiazione dalla Federazione o per sanzioni disciplinari definitive che comportino una sospensione pari o superiore a dodici mesi;
- c) per il ritiro della tessera Federale a seguito di provvedimento disciplinare emanato dai competenti Organi di giustizia;
- d) per mancata partecipazione a due (2) seminari di aggiornamento obbligatori nel corso del quadriennio olimpico, anche non consecutivi;
- e) per inattività nel corso di due (2) anni solari, ovvero per rifiuto della convocazione per tre volte, anche non consecutive, nel corso della stessa stagione agonistica;
- f) per aver ricevuto almeno tre (3) valutazioni negative, (≤ 3) o (*) nelle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale, nel corso della stessa stagione agonistica.
- g) per provvedimenti tecnici motivati.

ART. 13 - RINUNCIA ALLA QUALIFICA - REISCRIZIONE NELL'ALBO

1. Gli Ufficiali di Gara possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta Comitato S.A.F.R.O..
2. Gli Ufficiali di Gara che siano stati cancellati dall'Albo per motivi diversi dalla radiazione, possono chiedere al Comitato S.A.F.R.O. di essere reiscritti nell'Albo.
3. Nel caso di reinserimento nell'Albo nell'ambito di un quadriennio, l'Ufficiale di Gara rientrerà con la medesima qualifica previa partecipazione ad un corso di aggiornamento, anche in via telematica, che preveda il superamento di un esame finale.
4. Nel caso l'assenza sia superiore alla durata del quadriennio Olimpico l'Ufficiale di Gara potrà essere riammesso con la qualifica di R.O., previa partecipazione al corso di formazione/aggiornamento per Range Officer che preveda il superamento di un esame finale.

ART. 14 - L'INQUADRAMENTO DELLE QUALIFICHE

1. Gli Ufficiali di Gara sono inquadrati nelle seguenti qualifiche tecniche: (non alternative e cumulative tra loro):
 - a) Ufficiali di Gara Nazionali: (Effettivi ed Aspiranti).





FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

- b) Ufficiali di Gara Internazionali.
c) Formatori.
2. Gli Ufficiali di Gara Nazionali sono a loro volta qualificati in:
- **Range Master (R.M.)** - È la massima autorità arbitrale ed è la principale autorità su tutte le persone e le attività che si svolgono sul campo di gara, sullo svolgimento degli esercizi e sull'applicazione del Regolamento I.P.S.C. e dei regolamenti federali. Tutte le squalifiche ed i ricorsi al Comitato di Arbitraggio devono essere portati alla sua attenzione. Il R.M. lavora in collaborazione con il Match Director;
 - **Chief Range Officer (C.R.O.)** - È la persona che ha la principale autorità su tutte le persone e le attività che si svolgono negli esercizi a lui assegnati. Il C.R.O. è responsabile dell'equa, corretta ed imparziale applicazione del regolamento I.P.S.C. e dei regolamenti federali (è sottoposto alla diretta autorità del Range Master);
 - **Range Officer (R.O.)** - Impartisce i comandi per lo svolgimento di un esercizio, assicura che gli atleti osservino le disposizioni riguardanti l'esercizio e segue da vicino ogni atleta per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Egli inoltre dichiara tempo, punteggio e penalità assegnati a ciascun atleta e verifica che questi vengano correttamente trascritti sullo statino cartaceo o digitale con tablet dello stesso (è sottoposto all'autorità di un Chief Range Officer e del Range Master);
 - **Range Officer Sezionale (R.O.S.)** - ha le medesime prerogative del R.O. ma minore esperienza (cfr. art. 15);
 - **Stat Officer (S.O.)** - Supervisiona il team di gestione dei risultati, raccoglie, classifica, verifica, tabula e conserva tutti i documenti di gara, in ultimo genera le classifiche provvisorie e finali (sotto la diretta autorità del Range Master);
 - **Stat Officer Sezionale (S.O.S.)** - ha le medesime prerogative dell'S.O. ma minore esperienza (cfr. art. 15).
3. Gli Ufficiali di Gara Internazionali (Arbitri I.R.O.A. e Provisional I.R.O.A.) hanno le medesime qualifiche degli Ufficiali di Gara Nazionali (R.M., C.R.O., R.O. e S.O.).
4. I Formatori:
- a) Sono nominati dal Comitato S.A.F.R.O.; tra coloro che hanno i requisiti di cui al precedente articolo 8 e restano in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo provvedimenti del Comitato SAFRO, del C.F. F.I.T.D.S. o degli Organi di Giustizia;
 - b) Possono preparare e condurre i seminari di formazione e aggiornamento in base al programma definito dal Comitato stesso; valutano le prove finali dei corsi.

FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVODISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

5. Per quanto attiene all'attività arbitrale, gli Ufficiali di Gara, fanno riferimento ai Convocatori di Macroarea in base all'assegnazione ed al Responsabile SS.OO.. Relativamente agli SS.OO. e S.O.S.. Tutti i convocatori dovranno applicare il principio della giusta turnazione fra gli iscritti all'Albo Nazionale S.A.F.R.O..

ART. 15 - UFFICIALI DI GARA NAZIONALI SEZIONALI

1. Ufficiali di Gara Nazionali Sezionali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
- b) essere titolari di porto/trasporto d'armi in corso di validità, ad eccezione degli SS.OO., S.O.S.;
- c) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- d) non avere in corso un provvedimento disciplinare emesso dagli Organi di Giustizia della F.I.T.D.S. o da Federazioni o Discipline Associate ed E.P.S. riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) Al fine del conseguimento della qualifica superiore di Ufficiale di Gara che preveda il passaggio da R.O.S. a R.O. e da S.O.S. a S.O., entro un (1) anno di attività, i Giudici prescelti dovranno aver accumulato un minimo di sette (7) "Match Points" in gare I.P.S.C. di livello I, II o III indette o sotto l'egida della F.I.T.D.S./I.P.S.C.

Il passaggio finale alla qualifica di Ufficiale di Gara effettivo R.O. e S.O. è subordinato alle valutazioni del Comitato S.A.F.R.O., sulla base delle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale, con valutazione ≥6 o (**/**), e prevede la partecipazione a tutti i corsi di aggiornamento organizzati dal S.A.F.R.O..

ART. 16 - UFFICIALI DI GARA NAZIONALI EFFETTIVI

Gli Ufficiali di Gara Nazionali devono avere i seguenti requisiti:

- a) avere nel minimo il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale;
- b) essere titolari di porto/trasporto d'armi in corso di validità, ad eccezione degli S.O.S. e S.O.; gli Ufficiali di Gara Nazionali effettivi, non muniti di licenza di porto/trasporto d'armi, potranno svolgere esclusivamente mansioni inerenti il settore arbitrale in veste di Score Keeper e/o di S.O., purché regolarmente tesserati alla F.I.T.D.S. come Amatori;
- c) non aver in corso un provvedimento disciplinare emesso dalla F.I.T.D.S. o Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e non essere sottoposti a sanzione disciplinare.

FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVODISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

ART. 17 - PASSAGGIO DI QUALIFICA

1. Il passaggio di qualifica da R.O. a **Chief Range Officer** è subordinato all'operatività continua di almeno 2 (due) anni nella qualifica precedente ed **aver accumulato un minimo di quindici (15) "Match Points"** in gare I.P.S.C. di **livello II o III** indette o sotto l'egida della F.I.T.D.S./I.P.S.C., nel corso della stessa stagione agonistica, riportando sulla base delle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale, note valutative positive (≥ 7) o (***), ed alla partecipazione di tutti i corsi di aggiornamento indetti dal Comitato S.A.F.R.O., nonché al superamento degli esami previsti.
2. Il passaggio di qualifica da C.R.O. a **Range Master** è subordinato all'operatività continua di almeno due (2) anni nella qualifica precedente e gli aspiranti **dovranno aver accumulato un minimo di venticinque (25) "match points"** in gare I.P.S.C. di **livello I, II o III** indette o sotto l'egida della F.I.T.D.S./I.P.S.C., nel corso della stagione agonistica, sarà considerato requisito preferenziale, aver arbitrato gare con qualifica di R.M. (f.f.), riportando sulla base delle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale, note valutative positive (≥ 7) o (***), e prevede la partecipazione a tutti i corsi di aggiornamento indetti dal Comitato S.A.F.R.O., nonché al superamento degli esami previsti.
3. Agli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti per la loro qualità nell'arbitraggio, continuità (**minimo 15 gare nella stessa stagione agonistica**) e non comune passione sportiva, il Comitato S.A.F.R.O. potrà disporre la promozione alla qualifica superiore, atteso che abbiano, ricevuto, sulla base delle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale, giudizi positivi ≥ 7 o (***), negli arbitraggi.

ART. 18 - MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA E RETROCESSIONE

Salvo quanto previsto dal successivo art. 28, per il mantenimento della qualifica, è obbligatorio accumulare per ogni anno solare:

1. **R.O. e S.O.** è obbligatorio accumulare per ogni anno solare un minimo di cinque (5) "Match Point" di cui almeno due (2) devono provenire da gare, che assegnano uno (1) "Match Point".
2. **C.R.O.** è obbligatorio accumulare per ogni anno solare un minimo di cinque (5) "Match Point" di cui almeno due (2) devono provenire da gare, che assegnano uno (1) "Match Point".





3. **R.M.** è obbligatorio accumulare per ogni solare un minimo di cinque (5) "Match Point" di cui almeno due (2) devono provenire da gare, che assegnano uno (1) "Match Point" arbitrando con la qualifica di R.O./C.R.O..
4. Nel caso in cui, non venga registrata alcuna attività nell'anno solare (ovvero non avere ottenuto alcun punto), l'Ufficiale di Gara sarà indicato come "*Not Current*" (non in regola) ed i punti sino ad allora acquisiti, verranno azzerati.
5. La richiesta da parte dell'Ufficiale di Gara del congedo temporaneo per giustificato motivo sino a ventiquattro (24) mesi o la mancata partecipazione all'attività arbitrale per due stagioni sportive, per qualunque causa (ad esclusione dell'ipotesi di indisponibilità, mancata convocazione o appartenenza al C.F. FITDS), comporta la retrocessione nella qualifica di appartenenza precedentemente posseduta.

ART. 19 - LIVELLI DI GARA E PUNTEGGI

Alle gare di Handgun, Shotgun, PCC e Rifle, viene assegnato il seguente valore di punti validi per la retrocessione, promozione o mantenimento alla qualifica degli Ufficiali di Gara:

Gara Livello II	Gare Winter e gare indette sotto l'egida F.I.T.D.S.	1 Match Point
Gara Livello II	Gare Campionato Federale, Italiano	2 Match Points
Gara Livello II	Gare Winter, Campionato Federale, Italiano e gare indette sotto l'egida F.I.T.D.S., fuori Macroarea di riferimento	3 Match Points
Gara Livello III	Gare internazionali riconosciute I.P.S.C. (Liv. III) e Nationals di arma corta o lunga	3 Match Points
Gara Livello IV	Campionato Continentale	4 Match Points
Gara Livello V	Campionato del Mondo	5 Match Points

- Partecipazione in qualità di N.R.O.I. a gare all'estero (con attestato di presenza) – tre (3) Match Points.
- Partecipazione in qualità di I.R.O.A. Region Italia a gare all'estero (con attestato di presenza) – tre (3) Match Points, per gare Livello IV-V – quattro (4) Match Points.





FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

ART. 20 - GLI UFFICIALI DI GARA INTERNAZIONALI

1. Un Ufficiale di Gara con inquadramento minimo nella qualifica R.O., che abbia una buona conoscenza della lingua inglese, che abbia accumulato un minimo di quindici (15) "Match Points" in gare I.P.S.C. di livello III indette o sotto l'egida della F.I.T.D.S./I.P.S.C. nel corso di due (2) stagioni agonistiche, che abbia inoltre, regolarmente svolto attività arbitrale costante e consecutiva in maniera meritevole, con giudizi sulla base delle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale positivi (≥ 7) o (***) e che non abbia in corso provvedimenti di sospensione inflitti dalla Giustizia Sportiva, potrà richiedere di aderire all'I.R.O.A. come Ufficiale di Gara avente qualifica di R.O. Internazionale.
2. Per la nomina ed i passaggi di qualifica vige la competenza ed il Regolamento I.R.O.A..

ART. 21 - DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di Gara devono tenere una condotta, esemplare, seria, dignitosa ed onesta, ispirandosi costantemente ai principi di lealtà e correttezza sportiva e terzietà, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano l'attività arbitrale in generale e del Tiro Dinamico in particolare.
2. Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni Statutarie, dei Regolamenti Federali, nonché delle direttive emanate dagli Organi Federali e del Comitato S.A.F.R.O., in particolare all'art.6 del Regolamento di Giustizia Federale del 28 aprile 2015.
3. Altresì sono tenuti a:
 - a) aggiornarsi costantemente sui Regolamenti Federali ed Internazionali, mantenendo un alto livello di competenza ed avendo particolare cura alla sicurezza ed al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive;
 - b) provvedere, nei termini previsti, al proprio tesseramento annuale versando, ove dovuto, la relativa quota di iscrizione fissata dal C.F.;
 - c) osservare la massima riservatezza evitando di esprimere pubblicamente giudizi lessivi sui tesserati e sull'operato degli organi della F.I.T.D.S., del Comitato S.A.F.R.O. e degli associati in genere, anche su tutti i social network;
 - d) dirigere le gare ed assolvere agli incarichi per i quali sono designati con professionalità;
 - e) improntare il proprio operato al massimo rispetto ed alla leale collaborazione nei confronti di tutti i tesserati della F.I.T.D.S.;



FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

- f) partecipare alle riunioni tecniche ed ai seminari di aggiornamento organizzati dal S.A.F.R.O.;
 - g) informare immediatamente il Comitato S.A.F.R.O. e la F.I.T.D.S. nel caso di mancanza dei requisiti di tesseramento;
 - h) segnalare immediatamente al competente organo designante qualsiasi sopravvenuta inabilità fisica;
 - i) vestire in modo consono alla funzione ed indossare la divisa prescritta soltanto per le competizioni ufficiali F.I.T.D.S.;
 - j) comunicare al Comitato S.A.F.R.O. ed al Regional Director eventuali designazioni o richieste di arbitraggio ricevute da Organismi Internazionali.
4. Agli Ufficiali di Gara è fatto divieto:
di rilasciare dichiarazioni lesive verbali o scritte su tutti i social network, su argomenti riguardanti l'attività della F.I.T.D.S. o del Comitato S.A.F.R.O., ovvero dichiarazioni lesive in relazione alle gare dirette od alle quali abbia partecipato.

ART. 22 - DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di Gara che svolgono l'attività, hanno diritto alla difesa della propria immagine, all'onorabilità da parte di tutti gli appartenenti alla F.I.T.D.S., in ogni luogo e circostanza.
2. Gli Ufficiali di Gara hanno diritto a percepire le indennità sportive ed i rimborsi spese previsti dal S.A.F.R.O. e dalla F.I.T.D.S..

ART. 23 - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

1. Gli Ufficiali di Gara, nell'espletamento della loro attività arbitrale, sono sottoposti al controllo ed alla giurisdizione tecnica e disciplinare:
 - a) del Comitato S.A.F.R.O., per l'attività arbitrale svolta in ambito nazionale;
 - b) dell'I.R.O.A., per l'attività arbitrale internazionale;
 - c) degli Organi di Giustizia Federale in quanto tesserati F.I.T.D.S..
2. Il controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta dalle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale o di altri soggetti all'uopo delegati.





FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

3. Gli Ufficiali di Gara, inoltre, in quanto tesserati F.I.T.D.S., sono soggetti alla Giustizia Sportiva. Nell'ipotesi di irrogazione di sanzione disciplinare sussiste l'aggravante derivante dalla qualifica di Ufficiale di Gara posseduta.
4. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un Ufficiale di Gara vanno registrati nella propria scheda personale.

ART. 24 - RICHIAMI

1. Il R.M. che sovraintende la manifestazione sportiva, ha autorità su tutti gli Ufficiali di Gara che prestano la loro opera ed è l'unico responsabile delle decisioni in materia di condotta e disciplina degli Ufficiali di Gara;
2. Nel caso in cui un Ufficiale di Gara subisca un richiamo disciplinare, salvo che la questione non assuma rilevanza per gli Organi di Giustizia Federale, il R.M. di competenza ha l'obbligo d'invio del rapporto dettagliato dell'accaduto e della procedura disciplinare intrapresa, al Comitato S.A.F.R.O.;
3. Il R.M. non ha competenza sulle decisioni e/o disposizioni riservate alla figura del Match Director inerenti i tiratori iscritti alla competizione;
4. Il R.M. deve provvedere, anche tramite il proprio staff arbitrale, alla verifica dell'identità del partecipante alla competizione (Main Match o Pre Match) in base a quanto stabilito dal regolamento sportivo emanato dalla FITDS;
5. Eventuali mancanze del R.M. e dello staff arbitrale possono essere comunicate al S.A.F.R.O. dal Match Director.

ART. 25 - I PROVVEDIMENTI TECNICI

1. Il Comitato S.A.F.R.O., può adottare a carico degli Ufficiali di Gara provvedimenti per ragioni tecniche, comportamentali, errori, carenze nella conoscenza dei regolamenti, incapacità, ritardi nell'invio della documentazione, dei referti o quant'altro infici il rispetto del presente Regolamento o di altre disposizioni nazionali o internazionali in materia.
2. Il Comitato S.A.F.R.O., può adottare i seguenti provvedimenti tecnici:
 - a) rilievo verbale;
 - b) rilievo scritto;
 - c) sospensione dalle convocazioni fino ad un massimo di 6 gare;
 - d) retrocessione dalla qualifica.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

3. Inoltre il Comitato S.A.F.R.O. può adottare, anche i anche i seguenti provvedimenti particolari:
 - a) Sospensione dell'attività fino ad un massimo di 6 (sei) mesi con inibizione da ogni attività arbitrale per il periodo sanzionato, per gravi irregolarità tecniche o comportamentali pervenute al Comitato SAFRO;
 - b) Cancellazione dall'Albo.
4. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento tecnico, deve comunque essere garantito il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa dell'interessato. Questo può essere anche svolto in modo informale, mediante comunicazioni email, telefoniche, o in video call. In ogni caso, all'esito, dopo aver redatto apposito verbale interno, deve essere data comunicazione diretta all'interessato ed al Consiglio F.I.T.D.S. in forma scritta.
5. I provvedimenti tecnici sono inappellabili.

ART. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni:

- a) i tesserati, chiamati per l'occasione a svolgere le funzioni di Ufficiali di Gara, sono soggetti alla competenza degli Organi di Giustizia della F.I.T.D.S.;
- b) i Dirigenti del Comitato S.A.F.R.O. e gli Ufficiali di Gara sono vincolati all'obbligo di denuncia e collaborazione previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.

ART. 27 - BENEMERENZE

Agli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti per la loro attività, il Comitato S.A.F.R.O. può rilasciare attestati di benemerenza e laddove consentito dai Regolamenti, richiedere alla Segreteria Federale della F.I.T.D.S. la segnalazione al C.O.N.I. per la valutazione del conferimento di benemerenze sportive.





ART. 28 - COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI GIUSTIZIA

1. Il Giudice Sportivo o il Procuratore Federale, all'atto dell'intenzione di deferimento ovvero del deferimento a carico di un Ufficiale di Gara iscritto all'Albo, per fatti connessi o meno all'esercizio delle proprie funzioni, deve darne immediata comunicazione al Comitato S.A.F.R.O.
2. Il Comitato S.A.F.R.O., preso atto dell'intenzione di deferimento oppure del deferimento in corso, sospende cautelativamente ogni designazione dell'Ufficiale di Gara interessato sino alla definizione del procedimento.
3. I provvedimenti adottati dall'organo giudicante, devono essere comunicati immediatamente al Responsabile Nazionale S.A.F.R.O., per gli adempimenti di propria pertinenza.

ART. 29 - ESONERO

1. Gli Ufficiali di Gara che vengono eletti nel Consiglio Federale, su eventuale richiesta dell'interessato, sono dispensati dallo svolgimento dell'attività arbitrale (fermo restando la possibilità per gli stessi di arbitrare qualsiasi competizione sia di livello nazionale che internazionale, sia in Italia che all'estero).
2. La qualifica acquisita sarà mantenuta per tutto il periodo in cui permarranno nel Consiglio Federale, nel caso abbiano svolto attività di arbitraggio in almeno tre occasioni nel corso del quadriennio Olimpico.
3. Nell'ipotesi in cui non abbiano svolto alcuna attività arbitrale durante il periodo di esonero, e saranno tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento che preveda il superamento di un esame finale e comunque potranno riprendere l'attività retrocedendo di una qualifica da quella posseduta in origine.
4. Sono altresì sospesi dalle funzioni arbitrali i tesserati che abbiano un contenzioso con la F.I.T.D.S. o nei cui confronti è pendente un intendimento di deferimento da parte degli Organi di Giustizia.

ART. 30 - NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..